

**Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche
dell'Involucro e dei Serramenti**

www.unicmi.it

Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD

**sui serramenti metallici per il rispetto dei CAM
(Criteri Ambientali Minimi): facciamo chiarezza**

**Guida per chiarire il quadro normativo che sottende la necessità di possedere l'EPD
sui serramenti di fornitura – in funzione dei materiali con cui vengono realizzati -
nell'ambito dei CAM**

a cura dell'Ufficio Tecnico UNICMI

Ing. Paolo Rigone, Ing. Valentina Guerra, Ing Debora Inzoli

12 Aprile 2023



Introduzione

È entrato in vigore lo scorso 4 dicembre 2022 il D.M. 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il documento tecnico UNICMI UX 115 (gratuito per i soci UNICMI e acquistabile per gli altri utenti al seguente [link](#)) fornisce una panoramica dei requisiti CAM che hanno un impatto sull'involucro edilizio e sui manufatti serramentisti.

Il tema delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto EPD richieste ai manufatti serramentistici è tuttavia spesso di dubbia interpretazione e i capitolati tecnici non sono sempre del tutto chiari. Cerchiamo dunque di chiarire il quadro normativo che sottende la necessità di possedere l'EPD sui serramenti di fornitura – in funzione dei materiali con cui vengono realizzati - nell'ambito dei CAM.

L'ambito di applicazione dei CAM e la differenza tra criteri obbligatori e criteri premianti

I nuovi CAM si applicano alle gare per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

L'art. 34 "*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*" del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede che:

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

L'estratto del Codice dei Contratti Pubblici sopra-riportato introduce, di fatto, l'obbligo per le stazioni appaltanti di:

1. Applicare in **modo obbligatorio** (c.d. "criteri CAM obbligatori") i criteri CAM contenuti nelle "*specifiche tecniche*" e "*clausole contrattuali*" dei CAM, sia in fase di progetto, sia in fase di gara;



2. Ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **tenere in considerazione** i c.d. "*criteri premianti*" nell'ambito dell'assegnazione dell'appalto.

E' quindi chiaro che i criteri CAM si suddividono in criteri di **applicazione obbligatoria** (c.d. "clausole contrattuali" e "specifiche tecniche") e criteri di **applicazione facoltativa** (c.d. "criteri premianti") **di natura premiante** per gli operatori partecipanti alle gare (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering).

La differenza tra criterio CAM obbligatorio e criterio premiante (facoltativo)

- I **criteri CAM obbligatori** (c.d. "clausole contrattuali" e "specifiche tecniche") devono essere **obbligatoriamente inseriti a base gara** dalla stazione appaltante, **e soddisfatti dagli operatori partecipanti alla gara.**
- **L'applicazione dei criteri CAM premianti** avviene nel seguente modo: **la stazione appaltante**, laddove utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, **decide quali e quanti criteri ambientali premianti applicare alla gara** in funzione della tipologia di intervento a base gara e del valore dell'appalto: **il soddisfacimento di tali criteri premianti non è obbligatorio, ma contribuisce a comporre il punteggio tecnico complessivo dell'operatore economico partecipante alla gara che soddisfa alcuni o tutti tali criteri premianti.**

In estrema sintesi i criteri CAM si articolano in:

1. **Clausole contrattuali (di applicazione obbligatoria),**
che la stazione appaltante deve inserire in modo obbligatorio nel capitolato speciale d'appalto. Sono differenziate a seconda che si tratti di una gara per l'affidamento di servizi di progettazione, o di lavori di interventi edilizi, o di affidamento congiunto di progettazione e lavori.
2. **Specifiche tecniche (di applicazione obbligatoria),**
divise in:
 - a. specifiche tecniche progettuali di tipo territoriale-urbanistico e per gli edifici: tali specifiche riguardano per lo più criteri inerenti al sito di intervento nella sua globalità (come ad esempio "*inserimento naturalistico e paesaggistico*") e criteri inerenti all'edificio nella sua globalità (come ad esempio "*Prestazione energetica*", "*Benessere termico*", "*Tenuta all'aria*");
 - b. specifiche tecniche per i prodotti da costruzione: tali specifiche riguardano invece le caratteristiche specifiche che devono soddisfare i singoli materiali o prodotti da costruzione previsti a progetto, come ad esempio il criterio CAM sugli "*Isolanti termici ed acustici*" che prevede un contenuto minimo di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti.
3. **Criteri premianti (di applicazione facoltativa, appunto "premiante" per l'operatore economico),**
che favoriscono gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e che mirano ad aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare. E' il caso, ad esempio, di impiego di materiali aventi un contenuto di recuperato, riciclato o di sottoprodotti in % superiore rispetto a quanto previsto dai criteri CAM obbligatori.



Maggiori dettagli sull'applicazione dei CAM in funzione dei diversi interventi, sono contenuti nell'UX 115.



La Relazione CAM

La stazione appaltante negli atti di gara prevede anche una "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM", di seguito, "**Relazione CAM**", in cui **il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione**, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato dell'opera prima dell'intervento, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato dell'opera dopo l'intervento, e che evidenzi il rispetto dei CAM.

Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute nel documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

E' quindi all'interno della relazione CAM redatta dal progettista che si trova riscontro dei criteri applicabili per lo specifico intervento e delle modalità di soddisfacimento dei singoli criteri.



Quando è obbligatoriamente richiesta l'EPD sui serramenti per il rispetto dei CAM

Serramenti e chiusure oscuranti in PVC

Rientrano tra i criteri **CAM obbligatori**, e in dettaglio nelle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione, il contenuto di materie riciclate, recuperate, oppure di sottoprodotti ¹ di **almeno il 20% sul peso del prodotto**, per **serramenti e oscuranti in PVC** (rif. par. 2.5.11 dei nuovi CAM) che vengono previsti a progetto a base gara. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Restano quindi esclusi da questo criterio i serramenti e chiusure oscuranti realizzati con materiale diverso dal PVC che vengono previsti da progetto.

Il valore percentuale del contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. **una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
4. **per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;**
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Dunque, nell'ambito dei CAM, quando sono previsti a progetto manufatti serramentistici in PVC, vige l'obbligo di certificare il contenuto minimo del 20% di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti tramite una delle certificazioni sopra elencate, tra cui anche l'EPD.

Non vige invece obbligo di certificare tramite EPD o altro schema certificativo, il contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti per manufatti serramentistici realizzati con materiali diversi dal PVC che eventualmente sono previsti a progetto. Il legislatore ha così "premiato" i produttori di manufatti serramentistici in alluminio, vista la elevata riciclabilità dell'alluminio, considerandoli esenti da certificazioni ambientali e quindi sgravandoli da quest'ulteriore obbligo.

¹ Per "materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti", si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.



Serramenti e chiusure oscuranti metallici

Sussiste un altro criterio obbligatorio CAM, sempre nell'ambito delle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione, applicabile all'**acciaio per uso non strutturale** in genere (quindi non applicabile in modo vincolante sui manufatti serramentistici realizzati in acciaio), che prevede che (*rif. par. 2.5.4 dei nuovi CAM*):

Per gli **usi non strutturali** è utilizzato **acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti** come di seguito specificato:

- **acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;**
- **acciaio da forno elettrico legato², contenuto minimo pari al 60%;**
- **acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.**

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Anche in questo caso, il soddisfacimento del criterio è dimostrabile tramite una delle certificazioni elencate in precedenza, tra cui anche l'EPD.

Si sottolinea che **la prescrizione di contenuto minimo di materia recuperata o riciclata qui esposta, si riferisce ai soli serramenti se l'intervento riguarda solo questi componenti. Se invece si trattasse di un intervento più ampio, l'incidenza % del contenuto di riciclato, recuperato o di sottoprodotti può essere valutata sulla totalità dell'acciaio per uso non strutturale che viene usata per l'intervento.** E' compito del Progettista fornire l'elenco dei componenti in acciaio non strutturale costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate o di sottoprodotti, ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio: tale indicazione deve essere contenuta all'interno della "relazione CAM" redatta dal progettista.

Potrebbe quindi essere che il progettista, in relazione alla specificità del progetto oggetto di appalto, decida di prevedere nella relazione CAM che l'acciaio da forno elettrico legato, che deve rispettare la percentuale minima del 60%, venga in toto soddisfatta dall'acciaio con cui vengono realizzati – ad esempio – i parapetti metallici in acciaio inox, in quanto essi da soli consentono di rispettare il requisito CAM, escludendo di fatto eventuali serramenti in acciaio previsti.

² Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.



Quando può essere richiesta l'EPD sui serramenti in altri casi diversi dai requisiti CAM di tipo obbligatorio: i criteri premianti

Oltre ai criteri CAM obbligatori descritti in precedenza, il progettista, sotto indicazione della stazione appaltante, prevede l'applicazione di alcuni criteri c.d. "premiati" che incrementano il punteggio tecnico complessivo dell'operatore economico partecipante alla gara, e quindi incrementano – in altre parole – la possibilità di aggiudicarsi l'appalto, quando viene applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra i criteri premianti CAM che possono prevedere la necessità di predisporre l'EPD sui manufatti serramentistici diversi da quelli in PVC, vi è il criterio CAM *"Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione"* (rif. par. 3.2.3 dei nuovi CAM).

Il criterio premiante prevede l'attribuzione di un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.

Questo criterio premiante si riferisce ai soli serramenti se l'intervento riguarda solo questi componenti. Se invece si trattasse di un intervento più ampio, il maggior contenuto di riciclato, recuperato o di sottoprodotti può essere valutato sulla totalità dei materiali che viene usata per l'intervento.

Ad esempio, se la relazione CAM prevede l'applicazione di questo criterio premiante, l'operatore economico che intende partecipare alla gara d'appalto, per migliorare il proprio punteggio tecnico complessivo in fase di assegnazione dell'appalto, può proporre serramenti metallici con EPD che attestino un certo contenuto di riciclato, recuperato o di sottoprodotti. Oppure, se il progetto prevede serramenti in PVC, può proporre serramenti in PVC aventi un contenuto di riciclato superiore al 20% (valore minimo obbligatorio). Il contenuto minimo necessario per soddisfare il criterio premiante deve essere contenuto nella relazione CAM e deve essere superiore rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara.



Conclusioni

Concludendo, **non vige invece obbligo di certificare tramite EPD o altro schema certificativo, il contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti per manufatti serramentistici realizzati in alluminio (quindi non in PVC o in acciaio). Il legislatore ha così "premiato" i produttori di manufatti serramentistici in alluminio, vista l'elevata riciclabilità dell'alluminio, considerandoli esenti da certificazioni ambientali e quindi sgravandoli da quest'ulteriore obbligo.**

Nel caso specifico di **manufatti serramentistici in acciaio**, ai fini CAM vige **l'obbligo di certificare il valore percentuale del contenuto di materie riciclate, recuperate, oppure di sottoprodotti** tramite, ad esempio, una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (**EPD**), nel seguente caso:

- se i serramenti sono **realizzati in acciaio** e se il progettista nella relazione CAM esplicitamente prevede che l'acciaio impiegato nei serramenti contribuisca alle % di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotti necessari ai fini CAM. Diversamente, il requisito sull'acciaio non strutturale può essere soddisfatto dagli altri componenti edilizi previsti dal progetto (es. parapetti metallici).

In tutti gli altri casi, la certificazione EPD sui manufatti serramentistici metallici può contribuire – ma resta un'opzione a capo dell'appaltatore (operatore economico) - incrementando il punteggio tecnico complessivo dell'operatore economico partecipante alla gara. In ogni caso, il "peso" dell'EPD sui serramenti metallici sul punteggio tecnico complessivo va ponderato in funzione del numero di punti assegnati dalla stazione appaltante a questo criterio premiante (facoltativo), e in funzione della possibilità di ottenere tale punteggio premiante tramite altre strategie (ad es.: miglioramento del contenuto di riciclato di materiali isolanti, di minore contenuto di sostanze chimiche pericolose, ecc.), che possono "cubare" maggiormente sul punteggio complessivo grazie ad una incidenza maggiore del materiale nell'intero progetto.



Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti
Via S.G. Battista de La Salle, 4/4a - 20132 Milano - Telefono 02 3192061 - Fax 02 31920632
unicmi@unicmi.it - www.unicmi.it